

L'IMPEDIMENTO DI AFFINITÀ NEL MATRIMONIO CANONICO (CAN. 1092 C.I.C. E CAN. 809 § 1, § 2 C.C.E.O.)

PIERO PELLEGRINO

SUMARIO

I • L'AFFINITÀ È UN VINCOLO PERSONALE CHE NASCE DAL MATRIMONIO, ANCHE NON CONSUMATO, FRA L'UOMO E I CONSANGUINEI DELLA DONNA, E VICEVERSA. **II** • IL CODEX IURIS CANONICI DEL 1917 REGOLA L'IMPEDIMENTO AL CAN. 1077. **III** • L'IMPEDIMENTO È DI DIRITTO ECCLESIASTICO PER CUI VINCOLA SOLTANTO I BATTEZZATI. **IV** • IL CAN. 1092 DEL NUOVO CODICE DEL 1983, PER IL QUALE L'AFFINITÀ DERIVA DA QUALSIASI MATRIMONIO VALIDO TRA BATTEZZATI. **V** • LA CESSAZIONE DELLA MOLTIPLICAZIONE DELL'IMPEDIMENTO. LE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO IL LEGISLATORE A RI-CONFERMARE L'IMPEDIMENTO DI AFFINITÀ.

- I. L'AFFINITÀ È UN VINCOLO PERSONALE CHE NASCE DAL MATRIMONIO, ANCHE NON CONSUMATO, FRA L'UOMO E I CONSANGUINEI DELLA DONNA, E VICEVERSA

L'affinità è il vincolo nascente da valido matrimonio, che lega un coniuge ai consanguinei dell'altro (can. 97 C.I.C. 1917) a prescindere dal fatto che il matrimonio sia stato consumato¹; è insomma un vincolo personale che sorge dal matrimonio valido sia soltanto rato, o sia rato e consumato, fra il marito e i consanguinei della moglie, e viceversa, tra la moglie e i consanguinei del marito². L'affinità esiste soltanto tra il coniuge e i consanguinei dell'altro, non tra i consanguinei di una parte o delle due parti fra loro: essa non cessa né per la morte di un coniuge, né

1. D. SCHIAPPOLI, *Il matrimonio secondo il diritto canonico e la legislazione italiana*, Napoli 1932, p.184.

2. A. BOGGIANO PICO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Torino 1936, p. 261.

per un successivo matrimonio, né per scioglimento del matrimonio né tanto meno per separazione o per divorzio³.

Secondo la legge mosaica, non si ammetteva matrimonio con la figliastra, con la figlia di lei, con la matrigna, con la suocera, con la nuora, con la vedova del fratello morto, con la vedova dello zio paterno, con la figlia del figliastro, con la sorella della moglie ancora vivente⁴, essendo una eccezione il matrimonio leviratico, cioè il matrimonio tra il fratello del coniuge defunto e la cognata rimasta senza prole⁵.

Si afferma che nel diritto romano più antico l'affinità tra ascendenti e discendenti, cioè tra la suocera e il genero, tra il suocero e la nuora, tra il patrigno e la figliastra, tra la matrigna e il figliastro era forse causa di impedimento e che sul finire della repubblica tali matrimoni vennero considerati leciti per quanto costituissero un *grave scelus*⁶. Si continua osservando che nel diritto romano classico tali matrimoni tornano ad essere proibiti⁷ e che anzi i giureconsulti fanno divieto di nozze fra il coniuge divorziato e i figli dell'altro coniuge dopo il divorzio⁸. Nel diritto romano classico il matrimonio per ragioni di affinità era vietato in tutti gradi della linea retta, mentre nessun divieto esisteva per la linea collaterale, anche se era vietato con la vedova del figliastro e con il vedovo della figliastra⁹.

Si rileva che nei primi secoli della Chiesa non si avevano disposizioni speciali che sancissero l'impedimento nascente dall'affinità, nel

3. M. FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, vol. I, Padova 1935, p. 247; cfr. anche A. BERTOLA, *Il matrimonio religioso*, Torino 1953, p. 115: «Non viene meno per la morte del coniuge, né per lo scioglimento del matrimonio, né per un matrimonio successivo».

4. *Deuteronomio*, 25,5; *Levitico*, 18,8.

5. *Levitico* 18,16; 20-21; *Deut.* 25, 5

6. SCHIAPPOLI, *op. cit.*, p.184.

7. D. 12, 7, 5, 1; D. 23, 2, 14, 4; D. 38, 10, 4, 7; Inst. I, 10, 9.

8. BOGGIANO PICO, *op. cit.*, p. 262, il quale soggiunge che il matrimonio con la vedova del figliastro o con il vedovo della figliastra era vietato.

9. D. 23, 2, 12. Conferma che nel diritto romano classico costituiva l'ostacolo al matrimonio l'affinità in linea retta F. R. AZNAR GIL, *El nuevo derecho matrimonial canonico*, Salamanca 1985, p. 275. Sostiene L. CHIAPPETTA che: «Nella legislazione romana, l'impedimento, limitato all'affinità della linea retta, vietava il matrimonio tra il patrigno e la figliastra, la matrigna e il figliastro, il suocero e la nuora, la suocera e il genero» (*Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria*, Roma 1990, p. 181).

senso che erano applicate in proposito le norme stabilite dalla legge mosaica e dal diritto romano¹⁰.

Al principio del sec. IV il Concilio Illiberitano (a. 300), il Concilio di Elvira (a. 300) e il II Concilio di Neocesarea (a. 314) nelle loro disposizioni contengono elementi che fanno ritenere come anche anteriormente ad essi l'impedimento di affinità era stato esteso oltre i limiti stabiliti dal diritto romano, cioè era stato esteso anche al primo grado della linea collaterale¹¹. Si sostiene che nella Chiesa occidentale, nel Sinodo Romano (a. 402), Innocenzo I vietò il matrimonio tra l'uomo e la sorella della moglie defunta e con la moglie dello zio materno¹². Effettivamente, nei Concili della Gallia del VI e VII secolo sono spesso sottolineati i divieti di sposare la vedova del fratello, la sorella della moglie, la figliastra, la matrigna, la vedova dello zio paterno o materno¹³.

Nel sec. VIII avvenne una notevole trasformazione, poiché mentre progressivamente si era ampliata la portata di questo impedimento, tanto che già intorno al V sec. si trovano testi che considerano affini anche coloro che hanno avuto rapporti carnali con una persona dell'altro sesso e i parenti di questa¹⁴, nel secolo suddetto si venne a trasformare il fondamento stesso dell'affinità, nel senso che, se fino a quel momento si considerava quale fondamento dell'affinità solamente il matrimonio valido, partendo dall'idea che la copula tra il marito e la moglie producevano *l'una caro*, il fondamento dell'impedimento di affinità, lungi dall'essere il matrimonio valido, fu costituito dalla copula lecita o illecita¹⁵.

10. BOGGIANO PICO, *op. cit.*, p. 262.

11. BOGGIANO PICO, *op. cit.*, p. 262. Si introdusse così il divieto del matrimonio in ragione dell'affinità in linea collaterale, cioè tra cognati, per cui era proibito il matrimonio con la vedova del fratello defunto o con la sorella della moglie (SCHIAPPOLI, *op. cit.*, p. 184).

12. BOGGIANO PICO, *op. cit.*, p. 262: « Queste prescrizioni, con l'estensione delle leggi longobarde, furono confermate in Italia e l'allargamento *dell'impedimentum affinitatis* oltre i termini del Diritto Romano e mosaico fu in vigore in tutta l'Italia»; d'altra parte l'impedimento di affinità non ebbe l'estensione dell'impedimento di consanguineità «ed è da ritenere che in quel tempo non lo si facesse dipendere dalla esistenza di un'unione qualsiasi, anche fornicaria, ma soltanto dalla unione maritale»; ed è da ritenersi che «via, via però furono allargati i gradi nei quali si ritenevano nulli i matrimoni fra i propri consanguinei, e di pari passo fu esteso l'impedimento a tutta la parentela dell'altra parte» (*op. cit.*, p. 263).

13. BOGGIANO PICO, *op. cit.*, p. 262.

14. P. CIPROTTI, voce *Parentela e affinità* (*Diritto canonico*), in Nuoviss. Digesto Italiano, vol. XII, Torino 1965, p. 394.

15. AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 275.

Sicchè, a partire dal sec. VIII venne modificato radicalmente il concetto di affinità, poiché si pose a suo fondamento non più il matrimonio legittimamente contratto, cioè il matrimonio valido consumato o non consumato, ma la copula lecita o illecita (coniugale o extraconiugale), avvenuta tra l'uomo e la donna, mediante la quale essi attuavano l'espressione biblica¹⁶. Il Concilio di Roma (a. 721) stabilì la regola generale che nessun uomo poteva sposare una sua parente o la donna che l'uno dei suoi parenti ebbe per moglie. Di qui due conseguenze: una prima che l'affinità, la quale, in sostanza non era l'altro che la parentela di uno degli sposi comunicata all'altro, doveva estendersi altrettanto quanto la parentela, e costituire, negli analoghi gradi, impedimento al matrimonio; una seconda, per cui, poiché in realtà l'affinità derivava non tanto dal matrimonio quanto dalla copula carnale, si estese anche l'impedimento fra colui che aveva avuto rapporti pure illeciti con una donna e i parenti di questa, e della donna coi parenti dell'uomo¹⁷. Cosicchè, a partire dall'VIII sec. il diritto canonico abbandonò la nozione romana di affinità ritenendo che questa era il vincolo tra l'uomo e i consanguinei della moglie, e viceversa, che procedeva dalla copula carnale intervenuta tra di loro; con la conseguenza che la pubblica onestà sarebbe il vincolo tra l'uomo e i consanguinei della donna, e viceversa, che sorgeva dai validi sponsali o dal matrimonio non consumato e veniva indicata con l'espressione *quasi-affinitas*¹⁸. Dal sec. IX si consolidò il concetto che l'affinità non derivasse propriamente dal matrimonio, ma dall'unione carnale, sia matrimoniale (*affinitas ex copula licita*) sia fornicaria (*affinitas ex copula illicita*), e quindi che in caso di matrimonio non sorgesse l'affinità se non con la consumazione, e che dal matrimonio non consumato, come dagli sponsali, derivasse tra l'uomo e i parenti della donna, e viceversa, un altro vincolo denominato pubblica onestà¹⁹. Al fine di far nascere l'affinità era necessaria una copula perfetta, sia lecita sia illecita, per cui non faceva sorgere l'affinità la copula onanistica, sodomitica o incompleta²⁰. Nel

16. CHIAPPETTA *op. cit.*, p. 181.

17. BOGGIANO PICO, *op. cit.*, p. 263. In precedenza P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. I, Typis polyglottis Vaticanis 1932, p. 437.

18. M. LÓPEZ DE ALARCÓN-R. NAVARRO VALLS, *Curso de derecho matrimonial canónico y concordado*, Madrid 1994, p. 125.

19. CIPROTTI, *op. cit.*, loc. cit., p. 394.

20. A. VERMEERSCH-I. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, t. II, Parisiis-Bruxellis 1954, p. 257. Afferma il BERTOLA che nel diritto anteriore al Codice l'affinità che sorgeva non dal

sec. XI il diritto canonico conobbe accanto a questa affinità anche un'affinità di secondo genere che si aveva tra un uomo e gli affini di primo genere della donna con cui quello si fosse unito carnalmente, e tra una donna e gli affini di primo genere dell'uomo con cui quella avesse avuto rapporti, nonché un'affinità di terzo genere che sorgeva tra una persona e il secondo coniuge (con consumazione del matrimonio) di chi fosse affine di quella nel secondo genere (e analogamente in caso di copula illecita)²¹. Si precisa in proposito che nella Chiesa latina l'affinità di secondo genere era l'impedimento dirimente al matrimonio fino al terzo grado e impediente nel quarto grado, laddove l'affinità di terzo genere costituiva l'impedimento solo nel primo e nel secondo grado: questi due generi di affinità non avevano rilevanza giuridica all'infuori della materia degli impedimenti matrimoniali²². Il terzo genere di affinità si verificava nel caso di seconde nozze tra i parenti del coniuge defunto entro il quarto grado e i figli nati da un secondo matrimonio contratto dal coniuge superstite²³.

Date le complicazioni e difficoltà che si verificavano nella pratica da tale estensione del rapporto di affinità e del conseguente impedimento, il Concilio lateranense IV (1215) sopresse radicalmente il secondo e il terzo genere di affinità e restrinse l'impedimento di *affinitas ex copula licita o illicita* al quarto grado, vale a dire tenne in considerazione solo l'affinità di primo genere, limitandola fino al quarto grado²⁴. Fu il Concilio

matrimonio, ma da qualsiasi copula carnale, lecita o illecita, era compresa nel concetto di parentela naturale, indipendentemente dall'esistenza o meno del matrimonio e che il diritto del codice del 1917 ha ricondotto l'istituto alla nozione romanistica che fa derivare l'affinità *ex iustis nuptiis*, e pertanto il vincolo che sorge è puramente giuridico e non naturale, mentre il vincolo che in determinate circostanze può nascere dall'unione illecita viene tenuto in considerazione nell'impedimento di pubblica onestà (*op. cit.*, p. 116).

21. CIPROTTI, *op. cit.*, loc. cit., p. 394.

22. CIPROTTI, *op. cit.*, loc. cit., pp. 394-395, il quale continua osservando che anche in talune comunità di rito bizantino era in vigore l'impedimento derivante da affinità di secondo e di terzo genere.

23. BOGGIANO PICO, *op. cit.*, p. 264. Afferma il CIPROTTI che vi era poi con l'impedimento dirimente fino al quarto grado della linea retta, un altro caso di affinità, che sorgeva tra i parenti del primo marito e quelli del secondo marito di una donna o tra quelli della prima moglie e quelli della seconda moglie di un uomo, sempre che il matrimonio fosse consumato (*op. cit.*, loc. cit., p. 395) cfr. anche P. CIPROTTI *De affinitate ex trigeneia in iure canonico orientale*, in *Studi in onore V. Del Giudice*, vol. I, Milano 1953, pp. 171 ss.

24. BOGGIANO PICO, *op. cit.*, p. 264. Vedi E. GRAZIANI, voce *Affinità* in *Enc. del Dir.*, vol. I, Milano 1958, p. 698; CIPROTTI, *op. cit.*, loc. cit., p. 395.

di Trento a limitare ancora al secondo grado della linea collaterale l'impedimento di affinità *ex copula illicita*²⁵.

II. IL CODICE DEL 1917 DISCIPLINA L'IMPEDIMENTO DI AFFINITÀ AL CAN. 1077

Il quale così dispone:

«§1. *Affinitas in linea recta dirimit matrimonium in quolibet gradu; in linea collateralis usque ad secundum gradum inclusive.*

§2. *Affinitas impedimentum multiplicatur: 1° Quoties multiplicatur impedimentum consanguinitatis a quo procedit; 2° Iterato successive matrimonio cum consanguineo coniugis defuncti».*

Dal disposto legislativo si deduce che, a differenza del diritto canonico anteriore, il Codice del 1917 pone a base dell'affinità il consenso matrimoniale e non più la copula carnale²⁶. E' stato chiaramente ribadito che una differenza sostanziale tra il diritto anteriore al Codice e la disposizione di questo sta nel fatto che, prima del Codice la ragione dell'impedimento era posta nell'esservi stata una copula perfetta, fosse essa lecita od illecita, laddove per il Codice il suo fondamento si riscontra in un matrimonio valido, sia consumato o sia soltanto rato, con la conseguenza che nessun impedimento di affinità deriva da *copula illicita*²⁷.

Si è giustamente ritenuto che l'affinità, diversamente dalla consanguineità, si pone, non già sulla base della comune discendenza, sebbene sulla base del coniugio, il quale costituisce appunto il *principium affinitatis*²⁸. Si afferma acutamente che, per ottenere una nozione unitaria dell'istituto considerato, la quale ne comprenda tutte le figure anche se variamente denominate, ci si deve riferire tanto al fatto, posto come principio o causa dell'affinità, che consiste in vari rapporti, cioè della co-

25. BOGGIANO PICO, *op. cit.*, p. 264; GRAZIANI, *op. cit.*, loc. cit., p. 698. Vedi anche AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 266; A. MOLINA MELIÁ-M. E. OLMOS ORTEGA, *Derecho matrimonial canónico y procesal*, Madrid 1992, p. 162.

26. GASPARRI, *op. cit.*, pp. 437-438; SCHIAPPOLI, *op. cit.*, p. 185; cfr. A. C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Bologna 1993 (ristampa), p. 223: «nel diritto anteriore al Codex, l'impedimento dell'affinità nasceva dalla copula perfetta, lecita od illecita...». Vedi anche BERTOLA, *op. cit.*, p. 115.

27. BOGGIANO PICO, *op. cit.*, p. 264.

28. GRAZIANI, *op. cit.*, loc. cit., p. 695.

pula carnale (lecita o illecita) oppure, prescindendo da essa, nel matrimonio, nell'apparenza di una relazione matrimoniale e perfino negli sponsali, quanto alle persone sulla cui situazione giuridica quel fatto opera, con la conseguenza che la qualificazione di affine può attribuirsi o ai soli consanguinei di uno dei due soggetti degli anzidetti rapporti rispetto all'altro soggetto, e viceversa; oppure può estendersi ai consanguinei dell'uno rispetto ai consanguinei dell'altro²⁹.

L'affinità di per sé non ha gradi, ma li prende e misura da quelli della consanguineità: l'affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado, mentre nella linea collaterale lo rende nullo fino al secondo grado inclusivo³⁰. Si sottolinea che il can. 1077 stabilisce che l'affinità in linea retta è impedimento dirimente in qualsiasi grado; in linea collaterale fino al secondo grado (sempre di computazione canonica) incluso, con la conseguenza che il vedovo non può sposare le sorelle, né le zie, né le nipoti, né le prime cugine della moglie defunta, tenuto presente peraltro, il dato che, giusta il can. 1042, § 2 nel secondo grado della linea collaterale l'affinità è impedimento di grado minore³¹. Si afferma che l'affinità non tocca i congiunti dell'uno e quelli dell'altro coniuge, cioè che essa non vige se non tra il marito e i consanguinei della moglie e viceversa, giusta il can. 97, § 3 che esprime il principio o regola fondamentale secondo cui *affinitas non parit affinitatem*³². Il che è chiaramente spiegato da chi afferma come l'espressione anzi detta non altro vuol significare se non che «*neuter coniugum contrahit affinitatem cum affinibus suae compartis*»³³; regola in forza della qua-

29. GRAZIANI, *op. cit.*, loc. cit., p. 696: «Né va dimenticato, sotto il profilo storico, l'istituto della *affinitas superveniens*, che tale qualificazione imprime agli stessi coniugi reciprocamente, a causa della copula, avvenuta successivamente al matrimonio, tra l'uno di essi e un consanguineo dell'altro». Si afferma nello stesso senso: «E' da notare che, potendo l'affinità derivare anche da copula extramatrimoniale, l'impedimento che sopravveniva al matrimonio già contratto, si poteva avere la *copula superveniens*, impedimento che sopravveniva al matrimonio già contratto: se infatti uno dei coniugi commettesse l'adulterio con un parente dell'altro, diveniva affine di questo. L'*affinitas superveniens* quando fosse entro il limite di gradi proibiti, importava divieto per il colpevole di chiedere all'altro coniuge l'atto coniugale, salvo dispensa» (CIPROTTI, *op. cit.*, loc. cit., p. 395).

30. SCHIAPPOLI, *op. cit.*, p. 186; FALCO, *op. cit.*, p. 247.

31. JEMOLO, *op. cit.*, p. 224; BOGGIANO PICO, *op. cit.*, p. 266.

32. GASPARRI, *op. cit.*, pp. 438-439; SCHIAPPOLI, *op. cit.*, p. 185; JEMOLO, *op. cit.*, p. 223; GRAZIANI, *op. cit.*, loc. cit., p. 696; CIPROTTI, *op. cit.*, loc. cit., p. 395; BERTOLA, *op. cit.*, p. 115. Vedi anche V. DEL GIUDICE, *Sommario di diritto matrimoniale canonico*, Milano 1970, p. 59.

33. VERMEERSCH-CREUSEN, *op. cit.*, p. 256.

le è precluso porre i due soggetti del rapporto intersessuale, su cui si fonda l'affinità, in una situazione precisamente identica³⁴. A titolo di esempio si afferma: «*Antonius maritus contrahit affinitatem cum Petro, fratre uxoris suae, non vero cum Agnete uxore Petri; hinc si uxor Antonii et Petrus moriantur, Antonius ed Agnes possunt valide et licite matrimonium inter se inire*»³⁵.

Ma un'altra regola fondamentale si pone in siffatta materia, al fine di evitare l'estensione del concetto di affinità. Se da un lato il coniuge considerato diviene affine dei consanguinei e non già anche degli affini della comparte, dall'altro si vieta di estendere la modificazione giuridica che deriva dal rapporto intersessuale a persona non direttamente collegata con ambedue i soggetti del rapporto, con la conseguenza che i consanguinei di una delle due parti non diventano in nessun caso affini dei consanguinei dell'altra, perché *affinitas non egreditur copulatos*³⁶. Come si è accennato, la computazione dell'affinità (*arbor affinitatis*) viene fatta in base alla computazione della consanguineità, cosicché coloro che sono consanguinei di un coniuge sono della medesima linea e grado affini all'altro coniuge in base al can. 97³⁷. Essendo, infatti, priva d'un fondamento naturale l'affinità non ha ovviamente generazioni, linee e gradi per cui, per determinarne l'ambito, si assumono le linee e i gradi di consanguineità intercorrente tra l'uno dei coniugi e la persona considerata affine dell'altro coniuge partendo dagli stessi coniugi, i quali, essendo legati dal vincolo del coniugio, vengono a costituire lo stipite³⁸.

34. GRAZIANI, *op. cit.*, loc. cit., p. 696.

35. GASPARRI, *op. cit.*, p. 439, il quale continua spiegando: «*ex dictis sequitur non esse affines ideoque posse duos fratres ducere duas sorores, patrem et filium ducere matrem et filiam, item vitriculum et viduam sui privigni, privignum et viduam, sui vitrici... posse invicem nubere*».

36. GRAZIANI, *op. cit.*, loc. cit., p. 696. Già il Gasparri aveva osservato che nel can.97, § 2 : «*indicantur personae, quae ex matrimonio valido evadunt affines. Scilicet, inito valido matrimonio, coniuges non sunt, iuridico sensu, affines inter se, sed sunt veluti causa et principium affinitatis; consanguinei autem viri evadunt affines mulieri, non autem eius consanguineis, et viceversa consanguinei mulieri evadunt affines viro, non autem eius consanguineis quia affines, non egreditur affinitatem. Ita, e.g., si Titius viduus, filios ex priori matrimonio habens matrimonium contrahit cum Caia vidua, filias similiter habens ex prioribus nuptiis, oritur affinitas inter Titium, et filias Caiae, inter Caiam et filios Titii, non autem inter filios Titii et filias Caiae, ita ut ii inter se nuptias et licite et valide inire valeant, licet fortasse ab inito matrimonio inter Titium et Caiam, fratrum et sororum nomine invicem appellentur*» (*op. cit.*, p. 438). Sulla massima vedi G. J. PELLEGRINI, *De affinitate in iure canonico*, Roma 1960, p. 145; cfr. anche DEL GIUDICE, *op. cit.*, p. 59.

37. BERTOLA, *op. cit.*, p. 115; FALCO, *op. cit.*, p. 247.

38. GRAZIANI, *op. cit.*, loc. cit., p. 697.

Se è indiscutibile che nel diritto vigente tanto nella Chiesa latina quanto in quella orientale, l'affinità non derivava dalla copula ma dal matrimonio valido (can. 97, § 1 C.I.C. e can. 68 M.p. *Crebrae allatae* del 22 febbraio 1949)³⁹, in passato si discuteva tra i canonisti se l'impedimento di affinità fosse di diritto naturale nella linea retta e di diritto ecclesiastico nella linea collaterale⁴⁰. Si discuteva cioè se fosse di diritto naturale *l'affinitas in primo gradu lineae sive ascendentalis sive descendentalis*, cioè tra il marito e la madre o la figlia della moglie defunta, tra la moglie e il padre o il figlio del marito defunto⁴¹. Non mancava chi riteneva che tale impedimento fosse di diritto naturale poiché la figliastra (*privigna*) rispetto al marito della madre (*vitricus*), il figliastro (*privignus*) rispetto alla matrigna (*noverca*), la nuora (*nurus*) rispetto al suocero (*socer*) sono una sola carne come il marito e la moglie⁴². Ma la dottrina di gran lunga più numerosa affermava che l'impedimento in linea retta fosse da considerarsi di diritto ecclesiastico e già la S. C. del S. Officio il 4 settembre 1743 aveva dichiarato solennemente che non è da dubitarsi circa la potestà del Pontefice di concedere la dispensa nel primo grado dell'affinità in linea retta anche «*ex copula licita inter vitricum et privignam*»⁴³. Tesi, questa, della natura ecclesiastica dell'impedimento di affinità che si riscontra ribadita anche dai vecchi autori i quali affermano che l'affinità nelle due linee ed in tutti i gradi è ritenuta di diritto umano; anche l'affinità in primo grado nella linea retta è impedimento dirimente di diritto ecclesiastico⁴⁴. Si precisa, in proposito, che in passato fu controverso fra i canonisti se l'impedimento di affinità fosse soltanto di diritto ecclesiastico, ma che oggi la controversia è definitivamente superata e tutti i canonisti cattolici concordano nel ritenere che anche l'affinità in primo grado della linea collaterale costituisce e rappresenta impedimento di mero diritto ecclesiastico⁴⁵, tant'è ve-

39. CIPROTTI, *op. cit.*, loc. cit., p. 395.

40. BOGGIANO PICO, *op. cit.*, pp. 264-265

41. GASPARRI, *op. cit.*, p. 441

42. S. AGOSTINO riportato dal Decreto di Graziano c. 15, C.XXXV, q. 2 e 3: «*Si vir et uxor non duo, sed una caro sunt, non aliter est nurus deputanda, quam filia*».

43. Vedi diffusamente sul punto GASPARRI, *op. cit.*, pp. 442-443.

44. SCHIAPPOLI, *op. cit.*, p. 186; FALCO, *op. cit.*, p. 247. Afferma lo JEMOLO: «mentre canonisti e teologi sono concordi in ciò che l'affinità non irrita il matrimonio per diritto naturale, si chiedono se questo impedimento sia una creazione della legge positiva o sussista invece per diritto naturale, pur essendo il diritto ecclesiastico ad invalidare le nozze fra affini» (*op. cit.*, p. 224).

45. BOGGIANO PICO, *op. cit.*, pp. 264-265.

ro che, sia pure con concorso di circostanze straordinarie, sono state concesse alcune dispense in questo grado⁴⁶.

Giova qui precisare che il can. 97, § 3, al fine di stabilire i gradi dell'affinità, richiama il precedente can. 96, il quale prescrive in che modo debba computarsi la consanguineità in linee e gradi, stabilendo i principii fondamentali secondo cui deve distinguersi una linea retta ascendente o discendente, e una linea collaterale, la quale può avere tratto uguale o tratto ineguale (linea collaterale obliqua); sicché per il computo del grado in linea retta tanti sono i gradi quante le generazioni, *stipite dempto*, laddove in linea collaterale tanti sono i gradi quante le generazioni in un solo tratto di linea, e, se il tratto non è uguale —il fenomeno di grado misto—, tanti sono i gradi quante le generazioni nel tratto più lungo⁴⁷. Ne segue che, per quanto riguarda l'affinità nella linea retta un soggetto è affine di primo grado dei genitori del coniuge (*socer, socra*), nonché del proprio figliastro o figliastra (*privignus o privigna*) e del marito della figlia (genero) o della moglie del figlio (*vitricus*) o della propria matrigna (*noverca*); mentre in secondo grado è affine dei prosuoceri, del progenero o della pronuora del figlio, del figliastro e via di seguito⁴⁸. Se poi si considera l'affinità in linea collaterale, intercorre l'affinità di primo grado col marito della propria sorella (*sororius*) o con la moglie del proprio fratello (*fratria*), con il fratello (*levir*) o con la sorella (*gloss*) del coniuge, mentre intercorre l'affinità di secondo grado con gli zii paterni (*patrus, amita*) e materni (*avunculus, matertera*) del coniuge, con i cugini di questo (*patruales, amitini, consobrini*) e coi nipoti e così via⁴⁹.

E' da rilevare che oltre all'affinità considerata, che è l'unica specie di affinità in vigore nella Chiesa latina, in alcuni riti orientali vi erano due altre specie di affinità. In alcuni riti infatti, era preso anche in

46. S. CHIELODI, *Ius matrimoniale iuxta codicem iuris canonici*, Trento 1921, p. 102. Si avverte, peraltro, che, se è vero che l'impedimento è da ritenersi in ogni caso di diritto ecclesiastico nella linea retta la Chiesa non suole concedere dispensa (BERTOLA, *op. cit.*, p. 116). Così anche VERMEERSCH-CREUSEN, il quali dopo aver affermato sostanzialmente che in tutte due le linee e gradi l'impedimento è di diritto ecclesiastico, nel primo grado nella linea retta, una volta consumato il matrimonio, la dispensa praticamente viene concessa difficilmente (*op. cit.*, p. 256). Cfr. anche quanto afferma sul tema il GRAZIANI, secondo cui l'impedimento di affinità è dispensabile in qualunque grado, essendo di diritto ecclesiastico (*op. cit.*, loc. cit., p. 699); così anche CIPROTTI, *op. cit.*, loc. cit., p. 395.

47. GRAZIANI, *op. cit.*, loc. cit., p. 697.

48. GRAZIANI, *op. cit.*, loc. cit., p. 697.

49. GRAZIANI, *op. cit.*, loc. cit., pp. 697-698.

considerazione come affinità il vincolo esistente tra i parenti di un coniuge e i parenti dell'altro e anche quest'affinità del diritto allora vigente costituiva impedimento matrimoniale fino al quarto grado compreso, calcolando i gradi con il sistema di sommare i rispettivi gradi di parentela di ciascuno dei due affini con il coniuge suo parente⁵⁰. Nella legislazione orientale questa specie di affinità era detta «affinità da digenia», in quanto in essa intervenivano due stirpi, quella dei parenti del marito e quella dei parenti della moglie⁵¹.

Vi era, in alcune comunità di rito greco un'altra specie di affinità denominata «affinità da trigenia», la quale sussisteva in due casi: a) quando una persona contraeva successivamente più matrimoni; b) quando due o più persone coniugate erano parenti tra loro (*M. P. Crebrae allatae*, can. 68, § 3, n.1). Si afferma a questo proposito che, nel primo caso si aveva trigenia tra coloro che avevano contratto matrimonio con la stessa persona, mentre nel secondo caso si aveva trigenia tra ciascun coniuge e coloro che, a causa di un altro matrimonio avevano affinità da digenia con l'altro coniuge: nella disciplina in cui vigeva, era impedimento nel solo primo grado⁵².

III. L'IMPEDIMENTO È DI DIRITTO ECCLESIASTICO PER CUI VINCOLA SOLTANTO I BATTEZZATI

Il tema che abbiamo sfiorato e che attiene alla necessità di determinare se l'impedimento d'affinità abbia o meno un fondamento naturalistico intacca il quesito pratico se si dia affinità fra gli infedeli. Poiché tale impedimento si risolve in una vera e propria creazione del diritto positivo e non ha nulla a che vedere con il diritto naturale, è evidente che

50. *M. P. Crebrae allatae*, can. 67, § 1, n. 2 e can. 68, § 2; *M. P. Cleri Sanctitatis* del 2 giugno 1957, can. 25, § 2.

51. CIPROTTI, *op. cit.*, loc. cit., p. 395.

52. CIPROTTI, *op. cit.*, p. 395. Afferma l'autore che il computo dei gradi della trigenia si faceva, nei casi ordinari, computando come grado di trigenia di ciascuno verso l'altro coniuge lo stesso grado in cui egli era affine per digenia verso l'altro coniuge a causa di un altro matrimonio: nei casi di trigenia estesa ai parenti del coniuge, si sommarono i rispettivi gradi di affinità da digenia e di parentela per avere il grado di affinità da trigenia; e che la denominazione di affinità da trigenia deriva dal fatto che in ogni caso di trigenia intervenivano tre stirpi o famiglie cioè quelle di ciascuno dei contraenti dei due matrimoni che davano l'origine alla trigenia (*op. cit.*, loc. cit., pp. 395-396).

esso vincola soltanto i battezzati, per cui l'affinità contratta nella infedeltà, quando cioè i due nubenti non erano battezzati, non costituisce l'impedimento matrimoniale. E infatti, fra due infedeli anche in primo grado della linea retta di affinità il matrimonio vale⁵³. Conseguentemente, è evidente che non possa sorgere questo impedimento di affinità dal matrimonio contratto tra persone non battezzate, fino a quando queste rimangano tali, ed uno dei coniugi alla morte dell'altro volesse contrarre matrimonio con la consanguinea non battezzata del coniuge defunto⁵⁴. Peraltro, se due infedeli affini ricevano il battesimo e vogliano contrarre matrimonio canonico, non possono contrarlo *obstante impedimento affinitatis*⁵⁵, come risulta da una risposta del S. Ufficio del 26 agosto 1891, secondo cui l'affinità contratta nell'infedeltà non è un impedimento per i matrimoni celebrati nello stato di infedeli, ma lo diviene per quelli celebrati dopo il battesimo⁵⁶. Si ripete, infatti, che, se entrambi i coniugi infedeli, durante il matrimonio ricevano il battesimo, sorge l'impedimento, perché, col ricevere il battesimo, il matrimonio diviene rato e, come si è detto, l'affinità sorge dal matrimonio rato⁵⁷. Si insiste da un acuto scrittore sull'argomento: se da un matrimonio validamente contratto tra infedeli (matrimonio legittimo) o tra un battezzato e un non battezzato, previa dispensa dall'impedimento di disparità di culto, sorga o non sorga quella relazione tra l'uno dei coniugi e i consanguinei dell'altro, denominata affinità; e si afferma che è risaputo come un siffatto matrimonio non può chiamarsi rato (can. 1015), con la conseguenza che sembra fortemente improbabile che il legislatore del *Codex* non abbia di proposito usato, nel testo del can. 97 quel termine, appunto per circoscrivere la causa dell'affinità al solo matrimonio tra battezzati: il che poteva ammettersi, in conformità con l'interpretazione letterale della norma positiva, una volta abbandonato il fondamento naturalistico dell'istituto⁵⁸.

53. GASPARRI, *op. cit.*, p. 444.

54. BOGGIANO PICO, *op. cit.*, p. 265.

55. GASPARRI, *op. cit.*, p. 444.

56. Decreto della S.C.S. Uffici del 26 agosto 1891: «*Affinitatem, quae in infidelitate contrahitur..., non esse impedimentum pro matrimoniis quae in infidelitate ineuntur; evadere tamen impedimentum pro matrimoniis quae ineuntur post baptismum: quo suscepto, infideles fiunt subditi Ecclesiae eiusque proinde legibus subiecti*» (S. C.S Off. Ad Archep. Quebecen. 3 mart. 1895).

57. BOGGIANO PICO, *op. cit.*, p. 265. Affermano VERMEERSCH-CREUSEN: «*impedimentum oriebatur e solo iure ecclesiastico. Cum tamen affinitas, sic intellecta, vinculo naturali, niteretur, ante baptismum contracta, post conversionem fiebat impedimentum matrimonii*» (*op. cit.*, p. 257).

58. GRAZIANI, *op. cit.*, loc. cit., p. 697.

Ma, tale questione è stata ormai risolta con un decreto della S. Congregazione del S. Ufficio del 31 gennaio 1957, il quale espressamente dichiara che l'affinità *in infidelitate contracta* diviene impedimento per i matrimoni che si contraggono dopo il battesimo anche di una sola delle due parti⁵⁹.

Sotto la vigenza del Codice pio-benedettino si poneva la questione riprodotta nel can. 1077, § 2 relativa alla moltiplicazione dell'impedimento di affinità, il quale si moltiplicava quante volte si moltiplicava l'impedimento della consanguineità da cui procede o si contrae successivamente matrimonio con un consanguineo del coniuge defunto⁶⁰. Per cui «*si Petrus post primum matrimonium cum Maria et post alterum matrimonium cum Anna, sorore Mariae (cum dispensatione ab impedimento affinitatis in primo gradu lineae collateralis) vult ducere uxorem Corneliam utriusque defunctae uxoris sororem; indiget dispensatione super duplici affinitate in primo gradu lineae collateralis*»⁶¹. In dottrina non si esita a ripetere che anche l'affinità può essere molteplice; il che accade quando è molteplice la consanguineità da cui proviene e quando si contrae successivamente matrimonio con un consanguineo del coniuge⁶². Più chiaramente si spiega da un'autorevole dottrina che l'impedimento d'affinità si moltiplica se il vedovo sposi una sorella della moglie e resti vedovo una seconda volta, per cui rimarrà moltiplicato il suo impedimento di affinità con le sorelle e le parenti in genere delle due mogli defunte⁶³; si ribadisce sostanzialmente che l'affinità, che non viene meno per la morte del coniuge giusta il principio secondo cui *affinitas in coniuge superstite non deletur*, si moltiplica quante volte è multipla la consanguineità da cui procede, e nel caso che si contragga successivamente iterato matrimonio con consanguinei del coniuge defunto (can. 1077, § 2)⁶⁴. Acutamente si osserva che l'impedimento di affinità può essere molteplice, in primo

59. A.A.S., vol. 49, p. 77.

60. SCHIAPPOLI, *op. cit.*, p. 186. Così anche FALCO: «anche l'affinità può essere molteplice; ciò accade quando è molteplice la consanguineità da cui proviene, e quando si contrae successivamente matrimonio con un consanguineo del coniuge» (*op. cit.*, p. 247).

61. GASPARRI, *op. cit.*, p. 440, il quale pone anche un altro esempio: «*Si Petrus nuptias inire cupiat cum Agnete consobrina utriusque sororis defunctae, erit duplex affinitas in secundo gradu lineae collateralis...*».

62. FALCO, *op. cit.*, p. 247.

63. JEMOLO, *op. cit.*, p. 224.

64. BERTOLA, *op. cit.*, p. 116. Cfr. VERMEERSCH-CREUSEN, *op. cit.*, p. 257; CIPROTTI, *op. cit.*, loc. cit., p. 395; DEL GIUDICE, *op. cit.*, p. 59.

luogo, se molteplice, per molteplicità dello stipite e il rapporto di consanguineità da cui procede, in secondo luogo, se, sciolto il matrimonio, se ne contrae, previa dispensa un altro col consanguineo del primo coniuge e ci si ponga così rispetto ai consanguinei di questo, in una ulteriore relazione di affinità⁶⁵; e si aggiunge che le due ipotesi di affinità molteplice, contemplate non soltanto nel can. 1077, § 2 C.I.C. del 1917, ma anche nel can. 67, § 2 del M. P. *Crebrae allatae*, dato che nessuna differenza esiste tra le due legislazioni in merito al detto problema, sono peraltro rilevanti ai fini dell'eventuale dispensa dall'impedimento dovendosi nel provvedimento di dispensa fare menzione del duplice ostacolo che si rimuove⁶⁶.

È, infatti, indubbio che l'impedimento di affinità è dispensabile in qualunque grado. Si afferma in tal senso che «*ex dictis apparet Ecclesiam posse dispensare etiam in linea recta, haud excepto primo gradu, et de facto dispensationem concedere facilius vel difficilius iuxta gradum*»; che «*super gradibus vero lineae collateralis dispensationes dantur facilius quam antea et mitioribus de causis*»; che anzi «*secundus gradus etiam sine causa et tantummodo uti legitur in rescriptis S. C. de Sacramentis, ob rationabiles causas a Santa Sede probatas; est enim impedimentum minoris gradus ac proinde pro ipso valet praescriptum can. 1054*»⁶⁷. È dunque di diritto ecclesiastico e quindi non di diritto divino anche l'impedimento di primo grado della linea retta come voleva affermare Enrico VIII d'Inghilterra (1509-1547) per poter sposare la cortigiana Anna Bolena, mentre era legato con la cognata Caterina d'Aragona, zia di Carlo V, vedova del fratello Arturo, con la quale aveva contratto matrimonio previa dispensa pontificia, che secondo lui non poteva essere concessa da Giulio II, essendo l'impedimento tra Enrico e Caterina di diritto naturale⁶⁸. Si ribadisce per ciò in dottrina che l'affinità nelle due linee e in tutti i gradi è ritenuta di diritto umano e tale che possa essere tolta per dispensa pontificia; che anche l'affinità in primo grado della linea retta è impedimento dirimente di diritto ecclesiastico e quindi dispensabile; che l'interpretazione del can.

65. GRAZIANI, *op. cit.*, loc. cit., p. 699.

66. GRAZIANI, *op. cit.*, loc. cit., p. 699.

67. GASPARRI, *op. cit.*, pp. 444-445, il quale continua: «*Primus gradus mixtus cum secundo quamvis a nonnullis retineatur gradus minoris, ex stylo tamen S. C. de Sacramentis habetur uti maior atque conceditur dispensatio cum causa canonica*».

68. GASPARRI, *op. cit.*, p. 445. Vedi anche GRAZIANI, *op. cit.*, loc. cit., p. 669.

1043 non può essere che la seguente: se il matrimonio precedente che diede origine all'affinità sia soltanto rato e non consumato, nel caso speciale, in urgente pericolo di morte, la dispensa può essere concessa dal vescovo o dal sacerdote che assiste al matrimonio; se sia stato rato e consumato, nel caso speciale del can. 1043 deve dispensare la Santa Sede⁶⁹.

Si afferma, peraltro, in dottrina che, essendo l'impedimento di diritto ecclesiastico, non vi è caso in cui la Chiesa non possa dispensare quantunque nella pratica, tolto il caso del primo grado in linea retta in cui, pur essendo possibile, è difficile la concessione della dispensa, negli altri gradi essa viene concessa ricorrendo una giusta causa sia pubblica che privata, per es. il motivo di togliere uno scandalo o di legittimare la prole⁷⁰. Si è più decisamente ribadito che, però essendo impedimento di diritto umano si è sempre ritenuto e insegnato che secondo la prassi della curia non veniva mai concessa dispensa dall'affinità nel primo grado della linea retta, se il matrimonio che aveva dato luogo all'affinità era stato consumato; che si indicava come solo caso di dispensa quello della Penitenzieria del 2 dicembre 1911, riguardante il matrimonio del patrigno con la figliastra, nata però *ex copula inhonesta* della madre, cosicché non poteva considerarsi legalmente come figliastra; che sebbene in base al can. 1043, urgendo pericolo di morte, neanche il vescovo o il sacerdote possono dispensare dall'affinità in linea retta, sorta dal matrimonio consumato, l'autorità ecclesiastica nel maggio 1931 ha concesso la dispensa al matrimonio di un patrigno con la figlia legittima della moglie, con la quale egli aveva avuto rapporti incestuosi dai quali era nata prole⁷¹. Si conclude sul punto, rilevando che l'impedimento è dispensabile in qualunque grado, sebbene in linea retta e in linea collaterale di primo grado sia di grado maggiore (can. 1042), e sebbene, ove sia stato consumato, la dispensa non suole darsi⁷². Nei casi ordinari la dispensa dall'impedimento di affinità può essere concessa oltre che dalla Santa Sede, anche nella Chiesa latina dal vescovo locale nel secondo grado collaterale (M. P. *Pastorale Munus* del 30 novembre 1963, parte I, numero 19 e 21);

69. SCHIAPPOLI, *op. cit.*, p. 186.

70. BOGGIANO PICO, *op. cit.*, pp. 265-266.

71. FALCO, *op. cit.*, p. 248; BERTOLA, *op. cit.*, p. 116: «Ad ogni modo l'impedimento è da ritenersi in ogni caso di diritto ecclesiastico (can. 1043), ma nella linea retta la Chiesa non suole dispensare». Vedi anche VERMEERSCH-CREUSEN, *op. cit.*, p. 256.

72. GRAZIANI, *op. cit.*, loc. cit., p. 699.

nella Chiesa orientale dal vescovo locale, se si tratta di affinità in quarto grado collaterale, dal Patriarca in caso di affinità in secondo e ulteriore grado collaterale (M. P. *Crebrae allatae*, can. 32)⁷³.

Quanto alle ragioni che supportano la presenza di tale impedimento è stato rilevato che, in genere, esse coincidono con quelle addotte in ordine all'impedimento di consanguineità; innanzitutto, si fa leva sulla *reverentia* che l'uomo deve tenere nei confronti dei consanguinei della moglie e viceversa, reverenza che fa sì che le nozze tra di loro non possono decentemente conciliarsi nei gradi proibiti dalla legge, per cui nelle nazioni civili tali nozze, almeno nei gradi prossimi, non sono approvate. In secondo luogo, per una ragione morale, una volta contratto il matrimonio tra due persone nasce una *conversatio familiaris* tra un coniuge e i consanguinei dell'altro «*unde periculum peccandi quod, ablata spe matrimonii, remotum reddit*»⁷⁴. Si chiarisce ogni cosa affermando che le ragioni addotte per giustificare l'impedimento dell'affinità sono: la riverenza cui ciascuno dei coniugi è tenuto verso i consanguinei dell'altro; il pericolo di peccato che sarebbe nella necessaria familiarità di ciascuno dei coniugi con i parenti dell'altro se non fosse tolta ogni possibilità di futuro matrimonio⁷⁵.

IV. IL CAN. 1092 DEL NUOVO CODICE DEL 1983, PER IL QUALE L'AFFINITÀ DERIVA DA QUALSIASI MATRIMONIO VALIDO TRA BATTEZZATI

Se si considera la nuova legislazione che attiene all'impedimento di affinità, colpisce subito la sobrietà e la chiarezza del can. 1092 C.I.C., il quale dispone espressamente: «*Affinitas in linea recta dirimit matrimonium in quolibet gradu*».

Se prima del Codice del 1917 l'affinità era un istituto molto complesso perché veniva a sorgere fra le persone in forza anche del solo atto sessuale, per cui l'impedimento veniva modo spesso ad essere moltiplicato, e se nello stesso Codice l'impedimento di affinità fu fortemente ridotto, dato che si stabilì che tale impedimento sorgeva solo da un matrimonio valido ed era suscettibile, in vari casi, di moltiplicazio-

73. CIPROTTI, *op. cit.*, loc. cit., p. 395.

74. GASPARRI, *op. cit.*, p. 438.

75. JEMOLO, *op. cit.*, p. 224.

ne, in forza della nuova legislazione giovanneo-paolina, i canonisti debbono porre l'attenzione e interessarsi solo dell'ambito del grado di parentela⁷⁶.

Non si può non ammettere che l'impedimento dell'affinità è strettamente connesso con quello della consanguineità e anche nella disciplina dell'impedimento dell'affinità si sono avute alcune modifiche legislative rispetto al contenuto normativo del Codice del 1917, data la tendenza ad apportare una maggiore semplificazione in tutta la materia matrimoniale⁷⁷.

Il can. 1092 CIC stabilisce il principio secondo cui dal matrimonio valido, consumato o no sorge tra l'uomo e i consanguinei della donna, e viceversa, una relazione, una vicinanza che li pone nei confini della stessa famiglia detta affinità⁷⁸ e d'altra parte il can. 1092 dispone che questa relazione, nei matrimoni regolati dalla legislazione canonica, come effetto giuridico, costituisce il così detto impedimento di affinità⁷⁹. In quanto impedimento si risolve nella proibizione legale di contrarre matrimonio tra un soggetto e i consanguinei del suo coniuge nell'ambito dei gradi stabiliti dalla legge⁸⁰. Deve precisarsi che l'affinità sorge tra le persone indicate, cioè tra il coniuge e i consanguinei dell'altro ma non vige tra i consanguinei dei due coniugi (*affinitas non parit affinitatem*)⁸¹, dal momento che si denomina rapporto di affinità quello che proviene dal matrimonio valido «*etsi non consummato*» e che intercorre tra il marito e

76. K. E. BOCCAFOLA, *Gli impedimenti relativi ai vincoli etico-giuridici tra le persone: affinitas, consanguinitas, publica honestas, cognatio legalis*, Lev., Città del Vaticano 1989, p. 208.

77. AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 274.

78. A. ABATE, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Brescia 1985, p. 126; J. FORNÉS, *El sacramento del matrimonio (Derecho matrimonial)*, in AA.VV., *Manual de derecho canónico*, Pamplona, 1988, p. 580.

79. ABATE, *op. cit.*, p. 126; AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 266; F. FINOCCHIARO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Bologna 1989, p. 48. Si afferma chiaramente da J. VERNAY: «L'affinité ou parenté par alliance, celle qui unit l'époux à tous les consanguins de l'épouse et inversement, dirime le mariage à tous les degrés en ligne directe (can. 1092) et en ligne directe seulement» (*Le droit canonique du mariage*, in AA.VV., *Droit canonique*, Paris 1989, p. 406). MOLINA MELIÁ-OLMOS ORTEGA, *op. cit.*, p. 161; FORNÉS, *op. cit.*, p. 581.

80. AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 276.

81. FORNÉS, *op. cit.*, loc. cit., p. 581; CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 182, il quale spiega: «Tizio e Caia sono marito e moglie, Caia ha una sorella e un fratello sposato con Antonia. Tra Tizio e la sorella di Caia ossia della sorella della moglie, sussiste il vincolo di affinità, ma non tra Tizio e Antonia, cognata di Caia». Vedi anche A. BERNÁRDEZ CANTÓN, *Compendio de derecho matrimonial canónico*, Pamplona 1994, p. 100.

i consanguinei della moglie e, allo stesso modo, tra la moglie e i parenti del marito⁸².

Si afferma che, etimologicamente, il termine affine viene dal latino *ad fines* e significa confinante, vicino⁸³, tanto che Modestino indicava con tale espressione l'accostamento di due famiglie che si legano attraverso il matrimonio di due loro componenti, avvicinandosi in tal modo *ad fines alterius* reciprocamente⁸⁴.

Si è ricordato che nel Codice pio-benedettino si precisava che l'affinità sorgeva dal matrimonio «*sive rato tantum sive rato et consummato*» (can. 97, § 1), espressione soppressa nel Codice del 1983 dal momento che poteva sorgere il dubbio circa l'affinità derivante dal matrimonio dei non battezzati; sicché sulla base della nuova formulazione legislativa è ora chiaro che l'affinità sorge da qualsiasi matrimonio valido tra battezzati⁸⁵. D'altro canto il Codice del 1983 conferma il concetto di affinità così come era definito in precedenza, affermando che essa è il vincolo esistente tra il marito e i consanguinei della moglie e tra la moglie e i consanguinei del marito; vincolo che è giuridico, più che naturale in senso proprio come la consanguineità, poiché il suo fondamento non è la generazione, ma il matrimonio valido, anche non consumato⁸⁶. In effetti se il matrimonio fosse invalido o putativo, sorgerebbe ovviamente l'impedimento di pubblica onestà (can. 1093), mentre, se il matrimonio fosse dichiarato nullo, si avrebbe la nullità dell'affinità, salvo gli effetti scaturenti dal detto canone che disciplina la pubblica onestà⁸⁷. Deve inoltre ricordarsi che l'affinità sussiste soltanto tra il marito e i consanguinei della moglie e ugualmente tra la moglie e i consanguinei del marito, con la conseguenza che non sussiste tra i consanguinei di uno dei coniugi e i consanguinei dell'altro (*affinitas non egreditur copulatos*), come nel caso di Tizio o Caia, vedovi ambedue, che si uniscono in matrimonio avendo ciascuno dei figli: orbene, se tra Tizio

82. J. I. BAÑARES, *Comento al can. 1092*, in *Comentario exegético al código de derecho canónico*, vol. III, Pamplona 1996, p. 1200.

83. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 181.

84. D., 38, 10, 4.

85. Vedi la risposta del S. Ufficio del 31 gennaio 1857, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, II, n. 2626, col. 3584.

86. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 181.

87. CHIAPPETTA, *op. cit.*, pp. 181-182.

e i figli di Caia e tra Caia e i figli di Tizio sorge senz'altro il vincolo di affinità, tra i figli dell'uno e i figli dell'altra (i figliastri) non esiste alcun vincolo di affinità⁸⁸.

Come avveniva nella legislazione precedente secondo la quale vi-geva il principio che *affinitas in coniuge superstite non deletur*, l'uomo non può sposare nell'attuale legislazione la sorella della moglie defunta, come pure la donna rimasta vedova, non può contrarre nozze con il fratello del marito⁸⁹. Il che però molto spesso è un'ottima soluzione per educare la prole nata dal precedente matrimonio specie se non è ancora adulta. Nel primo *Schema De matrimonio* del 1975 si stabiliva che l'affinità dirime il matrimonio nella linea collaterale fino al secondo grado⁹⁰.

E la principale l'innovazione del nuovo Codice in tema di impedimento di affinità è la soppressione dell'impedimento proveniente dalla linea collaterale; decisione presa poiché spesso il matrimonio tra affini è un ottimo aiuto per la prole, che «*forte habetur ex priori matrimonio*»⁹¹. Si conclude, rilevando che una drastica riduzione ha subito l'impedimento di affinità, attualmente limitato alla sola linea retta ossia tra il coniuge e i parenti in linea retta dell'altro coniuge (genitori, figli, nipoti), poiché il legislatore canonico ha preferito tenere presente il fatto che in certe popolazioni il matrimonio tra affini in linea collaterale, lungi dall'essere

88. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 182; J. FORNÉS, *Derecho matrimonial canónico*, Pamplona 1994, p. 87.

89. ABATE, *op. cit.*, p. 126; FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 48.

90. *Schema* 1975, can. 292. Sul punto cfr. AZNAR GIL, *op. cit.*, pp. 274-275.

91. *Communicationes*, 9 (1977), p. 368. Si afferma, in proposito, che il can. 292 dello *Schema* esaminato nel *coetus de matrimonio* prevedeva, come il can. 1077 c.i.c. del 1917, l'impedimento anche per affini in secondo grado della linea collaterale; impedimento che il *coetus* ha suggerito di sopprimere nell'adunanza del 17 maggio 1977, in vista del fatto che spesso il matrimonio fra affini nel detto grado è un'ottima soluzione per i figli del primo matrimonio (FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 48, nota 20). Vedi BOCCAFOLA, *op. cit.*, loc. cit., p. 209; VERNAY, *op. cit.*, loc. cit., p. 407; Th. DOYLE, Voce *marriage* in AA.VV., *The Code of Canon Law*, New York-Mahwah 1985, p. 773. Cfr. J. F. CASTAÑO, *Gli impedimenti matrimoniali. Codice del Vaticano II*, Bologna 1991, pp. 153-154: « Dunque nella nuova legislazione è sparito tutto ciò che nel can. 1077 del vecchio codice veniva prescritto a proposito dell'affinità in linea collaterale». Vedi dello stesso autore *Il sacramento del matrimonio*, Roma 1994, p. 313: «Di conseguenza attualmente solo viene considerato l'impedimento di affinità in linea retta». Cfr. MOLINA MELIÁ-OLMOS ORTEGA, *op. cit.*, p. 162; FORNÉS, *Derecho matrimonial canonico*, cit., p. 87; LÓPEZ ALARCÓN-NAVARRO VALLS, *op. cit.*, p. 125; BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 101; E. VITALI-S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Milano 1994, p. 63; BAÑARES, *op. cit.*, loc. cit., p. 1201; L. MUSSELLI, *Manuale di diritto canonico e matrimoniale*, Bologna 1997, p. 167.

riprovato è talora visto con favore se non addirittura in certi casi imposto dal costume sociale⁹².

Peraltro, il can. 809 del C.C.E.O. dispone:

«§1 *Affinitas matrimonium dirimit in quolibet gradu lineae rectae et in secundo gradu lineae collateralis.*

§2 *Impedimentum affinitatis non multiplicatur*».

Anche per gli orientali l'affinità, in base al can. 919, § 1 C.C.E.O. sorge da un matrimonio valido e sussiste tra l'uno e l'altro dei coniugi ed i consanguinei dell'altro⁹³. Tale definizione, contenuta nel can. 919 costitutiva, in effetti il § 1 del canone che disciplinava l'impedimento di affinità nello Schema del 1980 del Codice orientale, ma fu in seguito messa in un canone a parte del tit. XIX sulle persone e sugli atti giuridici⁹⁴.

Si sottolinea il fatto che in coerenza con le loro tradizioni, le Chiese orientali hanno mantenuto l'impedimento in linea collaterale ridotto dal quarto al secondo grado, discostandosi dal Codice del 1983, che l'ha soppresso, mantenendo unicamente l'affinità in linea retta⁹⁵. E' da notare che con la introduzione di questo canone sono stati soppressi gli impedimenti dell'affinità *ex digenia ed ex trigenia*⁹⁶. Si afferma poi che, a differenza della consanguineità, l'affinità non sorge dal rapporto carnale e dalla partecipazione del sangue di qualche persona, ma da un rapporto giuridico matrimoniale validamente posto in essere, anche se non sia avvenuta la consumazione⁹⁷. Sembra poi che, come nel Codice latino, il coniuge rimasto vedovo non può contrarre matrimonio con la sorella della moglie defunta, e viceversa, lo stesso impedimento nel C.C.E.O. non cessa con lo scioglimento del matrimonio valido, mentre viene meno con la dichiarazione di nullità del matrimonio⁹⁸. Infatti si

92. P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova 1998, p. 94.

93. H. HALWAN, *Gli impedimenti*, in *Il matrimonio nel codice dei canoni delle chiese orientali*, Lev., Città del Vaticano 1994, p. 179.

94. *Nuntia*, 15 (1982), p. 72, can. 809.

95. HALWAN, *op. cit.*, p. 180.

96. AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 278, il quale si sofferma ad esaminare l'affinità *ex digenia* nelle sue due classi e l'affinità *ex trigenea*.

97. HALWAN, *op. cit.*, p. 179. Vedi J. PRADER, *Il matrimonio in Oriente e Occidente*, Roma 1992, p. 113.

98. HALWAN, *op. cit.*, p. 179.

precisa opportunamente che, dopo la morte di un coniuge, l'altro rimane legato all'impedimento di affinità con i consanguinei del coniuge defunto, perché appunto l'impedimento non cessa con il venir meno del legame già validamente esistito⁹⁹.

La verità è che, secondo il can. 809, § 1 del C.C.E.O. l'impedimento di affinità si estende anche al secondo grado della linea collaterale¹⁰⁰, completando la prima notevole innovazione che attiene all'impedimento riguardato sia dal Codice latino, dal quale è stato soppresso ogni riferimento alla linea collaterale, sia dal Codice orientale, nel quale la linea collaterale, quantunque sia riproposta, rimane fortemente ridimensionata.

V. LA CESSAZIONE DELLA MOLTIPLICAZIONE DELL'IMPEDIMENTO. LE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO IL LEGISLATORE A RICONFERMARE L'IMPEDIMENTO DI AFFINITÀ

La seconda innovazione della normativa riguardante l'impedimento considerato è costituita dal fatto che, come è avvenuto per l'impedimento di consanguineità, anche per l'impedimento dell'affinità cessa ogni possibilità di moltiplicazione. Se prima del Codice del 1917 l'impedimento di affinità rifletteva situazioni molto complesse, con la conseguenza che fra i soggetti si verificava l'impedimento anche in forza del solo atto sessuale, per cui si verificavano molti modi per la sua moltiplicazione, con il Codice del 1917 l'impedimento di affinità fu fortemente ridotto, dato che si stabiliva che sarebbe sorto da un matrimonio valido e si considerava moltiplicato solo quando era multiplo l'impedimento di consanguineità da cui derivava; che anzi con il Codice del 1983 e con il C.C.E.O. anche questa moltiplicazione è stata eliminata¹⁰¹. Si osserva, infatti, che da un punto di vista pratico, il concetto di moltiplicazione degli impedimenti è semplicemente servito a rendere conscia l'autorità ecclesiastica della necessità dell'esistenza di più seri previi motivi per concedere la dispensa: ora in forza della nuo-

99. HALWAN, *op. cit.*, p. 179; PRADER, *op. cit.*, p. 114.

100. LÓPEZ ALARCÓN-NAVARRO VALLS, *op. cit.*, p. 126; BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 101; BAÑARES, *op. cit.*, p. 1201.

101. BOCCAFOLA, *op. cit.*, loc. cit., p. 209; PRADER, *op. cit.*, p. 113.

va legge i canonisti dovranno interessarsi solo della ristrettezza del grado di parentela e non della molteplicità delle linee di consanguineità e affinità¹⁰². E se la soppressione della moltiplicazione dell'impedimento di affinità nel Codice del 1983 è una logica conseguenza del fatto che nella linea collaterale non esiste più alcun impedimento¹⁰³; la stessa soppressione risulta esplicitamente prevista nel can. 809, § 2 del C.C.E.O.

Com'è noto l'affinità non ha linee né gradi propri e per ciò si applicano le linee e i gradi della consanguineità, con la conseguenza che coloro i quali sono consanguinei del marito sono affini della moglie nella stessa linea e nello stesso grado, e viceversa: ad esempio, tra suocero e nuora o tra genero e suocera, tra patrigno e figliastra, o tra figliastro e matrigna c'è un'affinità di primo grado nella linea retta, mentre tra cognati esiste un'affinità di secondo grado nella linea collaterale¹⁰⁴.

Si rileva giustamente che, se l'affinità presuppone l'esistenza di un matrimonio valido, anche non consumato, è indifferente che i consanguinei del coniuge deceduto siano legittimi o illegittimi, in quanto l'impedimento sorge indipendentemente dal fatto che la relazione di consanguineità sia legittima o illegittima¹⁰⁵.

L'impedimento di affinità in tutto il suo ambito è di diritto ecclesiastico, ragion per cui l'affinità che ha avuto l'origine nell'infedeltà, cioè da un matrimonio legittimo tra due non battezzati, non costituisce impedimento alle nuove nozze che uno dei due coniugi contrae con un'altra persona non battezzata, consanguinea all'altro coniuge, mentre diviene impedimento nei confronti dei matrimoni che vengono contratti dopo il battesimo, sia pure di uno di essi¹⁰⁶.

102. BOCCAFOLA, *op. cit.*, loc. cit. p. 209.

103. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 183. Cfr. R. SEBOTT-C. MARUCCI, *Il nuovo diritto matrimoniale della Chiesa*, Napoli 1985, p. 125; AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 277; BOCCAFOLA, *op. cit.*, loc. cit., pp. 208-209.

104. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 182. Vedi un accenno in SEBOTT-MARUCCI, *op. cit.*, p. 123: «L'affinità non ha linee né gradi propri, ma viene computata in parallelo alla consanguineità con cui ha relazione (can. 109, § 2)». Cfr. anche AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 266; LÓPEZ ALARCÓN-NAVARRO VALLS, *op. cit.*, p. 126; BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 100.

105. AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 276.

106. ABATE, *op. cit.* pp. 126-127.

Si afferma, in proposito, che questo impedimento è di diritto ecclesiastico, per cui gli infedeli o non cattolici non vengono ad essere toccati da esso, a meno che non intendano sposare un cattolico del quale sono affini: nel qual caso sarebbero toccati direttamente dall'impedimento¹⁰⁷. Si precisa che, se in passato non mancavano autori per i quali l'impedimento di affinità nel primo grado della linea retta era di diritto naturale, attualmente nessuno dubita più che l'impedimento sia di diritto ecclesiastico in qualsiasi grado della linea retta; conseguentemente, tale impedimento tocca il matrimonio dei cattolici o quello tra un cattolico e un non cattolico¹⁰⁸.

L'impedimento di affinità è perpetuo e non cessa né per la morte del coniuge, né per un'eventuale dispensa «*super rato*» concessa dal Romano Pontefice; esso insomma ha il carattere della perpetuità e non cessa per nessuna ragione che possa verificarsi nel tempo¹⁰⁹.

Ma, essendo di diritto ecclesiastico, e quindi posto da legislatore canonico, esso è suscettibile di dispensa¹¹⁰. Si afferma in tal modo che è possibile ottenere la dispensa da questo impedimento anche se nel passato, a causa dello scandalo che potevano suscitare tali unioni tra affini, solo difficilmente sono state concesse dispense da questo impedimento: i casi più frequenti sono quelli di matrimoni tra patrigno e figliastra e tra suocero e nuora¹¹¹. Si precisa come l'impedimento sia dispensabile anche nei gradi più prossimi e se durante la vigenza del Codice pio-benedettino era molto difficile la dispensa nei gradi della linea retta, che, del resto, era riservata alla Santa Sede, la quale più facilmente dispensava dal secondo grado della linea collaterale, che era di grado minore, nella nuova codificazione, la dispensa da questo impedimento di affinità non è riservata alla Sede Apostolica e pertanto può essere concessa dall'Ordinario del luogo¹¹².

107. SEBOTT-MARUCCI, *op. cit.*, pp. 124-125.

108. AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 277.

109. AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 278; CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 183; MOLINA MELIÁ-OLMOS ORTEGA, *op. cit.*, p. 162; BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 101; BAÑARES, *op. cit.*, p. 1202.

110. J. FORNÉS, *Comento al can. 1092*, in AA.VV., *Codigo de derecho canónico*, Pamplona 1983, p. 653.

111. SEBOTT-MARUCCI, *op. cit.*, p. 125, il quale continua, dicendo che anche per il futuro sembra consigliabile concedere la dispensa solo in quei casi in cui si tratta di convalidare relazioni illecite già esistenti.

112. AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 278. DOYLE, *op. cit.*, loc. cit., p. 773: «Under the 1917 Code dispensations from the first degree of the direct line... were reserved to the Holy See and

Non manca chi si dilunga sul tema della dispensa dall'impedimento considerato e osserva che di fatto la Chiesa, in linea di principio, pur potendo dispensare dall'impedimento che è di diritto ecclesiastico, di fatto dispensa in casi del tutto eccezionali, al fine di evitare scandali; che la dispensa non è riservata alla Santa Sede, ma rientra nella competenza dell'Ordinario del luogo; che ovviamente all'impedimento di affinità non sono soggette le persona non battezzate, fino a quando restano tali, perché una volta battezzate l'impedimento viene a toccare anche le parti affini non battezzate *ipso facto*¹¹³. Si conclude, rilevando che l'impedimento è dispensabile dall'Ordinario del luogo, nonostante riguardi unioni matrimoniali che possono apparire assai poco convenienti, tanto da non essere in alcun modo ammesse negli stessi ordinamenti civili perché non ne derivi pubblico scandalo¹¹⁴.

Deve, inoltre rilevarsi che le Chiese orientali cattoliche hanno mantenuto, come già visto, l'impedimento in linea collaterale ridotto al secondo grado, ma essendo anche questo impedimento ovviamente di diritto ecclesiastico è suscettibile di dispensa, che viene concessa dai Gerarchi del luogo¹¹⁵. Esplicite sono le ragioni che hanno spinto il legislatore canonico a riproporre l'impedimento di affinità nel sistema del diritto matrimoniale. Si afferma che l'impedimento dell'affinità costituisce per ogni coniuge una barriera contro legami sessuali con i parenti di san-

granted only very rarely. Under the present, law a dispensation from, the impediment may normally be granted by the local ordinary or by others in urgent situations specified in canons 1079-1080». Cfr. FORNÉS, *El sacramento del matrimonio*, cit., loc. cit., p. 581; VERNAY, *op. cit.*, loc. cit., p. 407.

113. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 183, il quale offre un esempio concreto osservando che, se due persone di fede non cristiana sono sposate civilmente secondo la legge del loro paese, il loro matrimonio è legittimo, e come tale, determina oggettivamente il vincolo di affinità tra l'uomo e i consanguinei della donna, tra la donna e consanguinei dell'uomo; che, se successivamente essi si convertono alla fede cristiana e si battezzano nella Chiesa cattolica, sorge *eo ipso* l'impedimento canonico di affinità per cui l'uomo, rimasto vedovo per la morte della moglie, non può sposare validamente la suocera, pur non battezzata, anche se nel suo paese l'impedimento di affinità non sia previsto (*op. cit.*, p. 183). Che l'impedimento di affinità sia di diritto ecclesiastico e quindi dispensabile è confermato da tutti gli autori: si cfr. CASTAÑO, *Gli impedimenti matrimoniali*, cit., loc. cit., p. 154; IDEM, *Il sacramento del matrimonio*, cit., loc. cit., p. 313; MOLINA MELIÀ-OLMOS ORTEGA, *op. cit.*, p. 162; FORNÉS, *Derecho matrimonial canonico*, cit., p. 87; LÓPEZ ALARCÓN-NAVARRO VALLS, *op. cit.*, p. 127; BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 101; VITALI-BERLINGÒ, *op. cit.*, p. 63; BAÑARES, *op. cit.*, loc. cit., p. 1202.

114. MONETA, *op. cit.*, p. 94.

115. HALWAN, *op. cit.*, loc. cit., p. 180; PRADER, *op. cit.*, p. 114.

gue del proprio coniuge e quindi intende mantenere integra la vita familiare¹¹⁶. Si sostiene che le ragioni che consigliano l'introduzione, e anzi la conferma, di tale impedimento, sono le stesse che spingono a confermare l'impedimento di consanguineità, anche se più moderate; l'idea fondamentale è che i coniugi contraggono una speciale relazione di parentela con i consanguinei dei rispettivi nubenti: motivo fortemente radicato in tutte le culture, ragion per cui si suole allegare come motivo per mantenere questo impedimento la venerazione e la riverenza dovute ai consanguinei prossimi del proprio partner, la salvaguardia della morale familiare, la opportunità che si estendano le relazioni familiari più in là di quelle esistenti¹¹⁷. Si afferma che dalla natura di questi impedimenti di ordine etico-giuridico si può capire quasi immediatamente come e perché essi hanno un posto in quasi tutti i sistemi legali; che la legge della Chiesa si è sviluppata lentamente come risposta ai problemi della vita dei cristiani, subendo varie influenze, e la innata naturale repulsione della società verso i matrimoni tra parenti stretti fu certamente una delle cause principali che portarono a stabilire gli impedimenti di consanguineità e di affinità; che le leggi della Chiesa hanno fatto molto al fine di proteggere la vita familiare, nonché le virtù di moralità e castità tra quelli che vivono a stretto contratto come membri della stessa famiglia; che la stessa constatazione che fosse impedita qualsiasi speranza di matrimonio fra parenti stretti, che di solito dividono le stesse convenzioni di vita, contribuì a migliorare le relazioni fra i membri della famiglia nel complesso, ad evitare tentazioni contro la castità¹¹⁸. Che anzi si aggiunge che tali leggi hanno contribuito a creare vincoli di carità e di amore fra un più ampio gruppo di persone per il fatto che uno deve guardare al di fuori della cerchia dei propri parenti per cercare un coniuge; che in questo modo si formerebbero più ampie relazioni sociali, che creano vincoli di parentela e di amicizia fra le genti¹¹⁹. Non manca peraltro, chi ripete che, a parte tutte le altre ragioni, la fondamentale resta sempre quella secondo cui marito e moglie sono una sola carne e l'affinità pre-

116. SEBOTT-MARUCCI, *op. cit.*, p. 124.

117. AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 277.

118. BOCCAFOLA, *op. cit.*, loc. cit., p. 205.

119. BOCCAFOLA, *op. cit.*, loc. cit., p. 205, il quale aggiunge ancora che tali leggi hanno poi contribuito a neutralizzare una fin troppo evidente tendenza a mantenere la ricchezza nelle stesse mani attraverso l'eredità; impedendo il matrimonio tra consanguinei, il patrimonio veniva ridistribuito nella società, fuori dall'ambito della parentela e della casata.

sentita una certa somiglianza con la consanguineità¹²⁰. Non ci si stanca di ripetere che l'idea che i coniugi contraggono una speciale relazione di parentela con i consanguinei dell'altro nubente si incontra fortemente sentita nella stima sociale; che s'è fatta idea è corroborata in forza della concezione cristiana del matrimonio che si concreta nell'*una caro* biblica, con la conseguenza che i coniugi vengono a partecipare analogicamente dei vincoli di parentela che toccano il consorte; che le ragioni dell'impedimento di affinità coincidono sostanzialmente con quelle che giustificano l'impedimento di consanguineità¹²¹. Ma si afferma anche unanimemente che, se tutte le ragioni addotte possono riguardare i due impedimenti considerati, non possono addursi, a proposito della affinità, ragioni eugeniche, dal momento che non entra in giuoco la possibilità di malformazioni e di tare familiari per i figli¹²². Se, infatti da un punto di vista biologico e fisiologico, l'unione tra i consanguinei ha spesso conseguenze genetiche sulla prole e sulla salute fisica di essa, nata da consanguinei legati da stretti vincoli di parentela, per quanto attiene all'impedimento di affinità «no cabe, por el contrario, aplicar a este caso la prevención del riesgo de afecciones en la salud de hijos»¹²³.

120. MOLINA MELIÁ-OLMOS ORTEGA, *op. cit.*, p. 162.

121. BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 100.

122. AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 277.

123. BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 100. Sulle ragioni dell'impedimento cfr. anche BAÑARES, *op. cit.*, loc. cit. p. 1200. Per maggiori approfondimenti sull'impedimento si cfr. F. WAHL, *The Matrimonial Impediments of Consanguinity and Affinity*, Washington 1934, pp. 77-79; D. DIB, *Affinité*, in *Dict. de droit canonique*, 1935, pp. 1264-1285; C. FURNO, *De fundamento affinitatis in C.I.C.*, in *Apollinaris*, 23 (1950), pp. 312-330; T. GARCÍA BARBERENA, *La afinidad de los infieles, impedimento matrimonial*, in *Rev. Esp. Der. Can.*, 12 (1957), pp. 125-134; V. MOCNIC, *Quasi affinitas et infideles*, in *Apollinaris*, 32 (1960), pp. 347-359.